XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1628

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili

Presentata il 21 settembre 2001

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta ad inserire tra gli oneri deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i premi assicurativi obbligatori per la responsabilità civile per le autovetture, motoveicoli e ciclomotori al fine di agevolare i contribuenti possessori di veicoli a motore.

La disposizione interessa i premi relativi ai soli veicoli ad uso privato, in quanto le spese afferenti veicoli strumentali o ad uso promiscuo sono già deducibili dal reddito, rispettivamente, in misura intera o del 50 per cento. Inoltre, si è ritenuto opportuno estendere l'applicazione della deducibilità anche ai premi assicurativi relativi a motocicli e ciclomotori sempre ad uso privato.

Sotto il profilo quantitativo, si è considerato deducibile il 19 per cento della

parte di premio assicurativo obbligatoria per legge sugli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, escludendo la parte di premio derivante dalle garanzie aggiuntive facoltative quali furto, incendio o kasko e il contributo obbligatorio dovuto al Servizio sanitario nazionale (SSN) in quanto già deducibile ai fini IRPEF, ed includendovi però la quota di imposte governative pari al 12,5 per cento.

Con la misura fiscale in questione si intende alleggerire il carico di oneri pesantissimi che grava sugli automobilisti dai balzelli sulla benzina, al bollo, all'assicurazione obbligatoria comprensiva di tasse governative, che, come è noto, è in via di ulteriore incremento, al contributo al SSN, ai pedaggi per viaggiare in autostrada, alle periodiche revisioni; l'elenco è lungo. Sovente molti contribuenti sono stati co-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stretti, in un certo senso, ad essere anche automobilisti per via di una politica che da sempre per ragioni di storico opportunismo ha preferito incentivare il trasporto su gomma piuttosto che su rotaia, anche metropolitana. Appare pertanto ragionevole riconoscere uno sgravio fiscale a coloro che acquistando automobili e motocicli e assicurandosi obbligatoriamente hanno garantito e garantiscono lo sviluppo industriale del Paese: incominciando dal settore automobilistico con tutto il suo indotto, a quello degli idrocarburi, a quello assicurativo-bancario, a

quello autostradale, al gettito erariale, ai posti di lavoro generati nella pubblica amministrazione e così via. Non ultimo il risparmio fiscale che in capo al contribuente si realizza tramite la deducibilità del costo in oggetto, potrebbe indurre molti automobilisti ad investire tali fondi in più complete e tutelanti polizze assicurative che comprendano garanzie aggiuntive non obbligatorie come, ad esempio, la polizza infortuni per il conducente, o quant'altro, che poi, indirettamente, farebbero risparmiare allo Stato oneri sociali non trascurabili.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

. 1

ART. 1.

(Oneri deducibili).

1. Dopo la lettera *l-ter*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

« *l-quater*) il 19 per cento del premio assicurativo sulla responsabilità civile auto corrisposto dal sottoscrittore del contratto assicurativo ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 934 miliardi per l'anno 2002 ed in lire 974 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando, quanto a lire 180 miliardi per l'anno 2002 e a lire 200 miliardi per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 514 miliardi per l'anno 2002 e a lire 534 miliardi per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Quanto a lire 240 miliardi per l'anno 2002 e per l'anno 2003 si provvede mediante aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura non superiore a due punti percentuali.



Lire 500 = \bigcirc 0,26

14PDI.0011640